

La sentenza n. 253 del 2003: la Corte e il "diritto mite"

di Tania Groppi *
(29 luglio 2003)

La sentenza n. 253 del 2003 costituisce un significativo esempio di una tendenza sempre più frequentemente riscontrabile nella giurisprudenza della nostra Corte costituzionale: la dichiarazione di incostituzionalità di norme che impongono vincoli troppo rigidi ai giudici, precludendo loro di effettuare un "bilanciamento in concreto", collegato alle esigenze dei casi.

Molteplici esempi di questa giurisprudenza sono riscontrabili negli ultimi anni [si vedano le decisioni in materia di adozioni (sentt. nn. 349/1998, 283/1999) e, più in generale, di minori (sent. n. 436/1999; n. 450/1998), ma tale tendenza giurisprudenziale si rintraccia anche in molteplici altri settori (ad es. v. sent. n. 418/1998); molte altre decisioni sono segnalate dalla pronuncia in commento].

La sentenza n. 253 del 2003, pur collocandosi nell'ambito di una consolidata tendenza, si segnala per due aspetti.

Da un lato perché, in passato, questioni aventi ad oggetto la norma oggi dichiarata incostituzionale (l'art.222 c.p., che imponeva nei riguardi del soggetto prosciolto per infermità psichica, giudicato socialmente pericoloso, di adottare sempre la misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario) erano già a più riprese state dichiarate infondate o inammissibili dalla Corte, che aveva ritenuto di non disporre degli strumenti necessari per intervenire. Essa aveva rifiutato di operare tanto un intervento meramente caducatorio (che avrebbe condotto a un vuoto di tutela), quanto un intervento additivo (non ancorato a contenuti normativi già esistenti), pur richiamando il legislatore a intervenire (ad es. sentenze n.111 del 1996 e 228 del 1999). Soltanto nel campo del diritto minorile la Corte si era spinta a dichiarare la incostituzionalità del ricovero in ospedale giudiziario psichiatrico, appoggiandosi sulla necessità costituzionale di un trattamento differenziato dei minorenni (sentenza n. 324 del 1998). Nel caso di specie, invece, la Corte giunge ad una decisione di accoglimento anche al di fuori del diritto dei minori: essa giustifica questo diverso atteggiamento sulla base del *petitum* del giudice *a quo*, che aveva denunciato il rigido automatismo della regola legale, cogliendo in tal modo brillantemente uno spazio nuovo che la Corte stessa aveva aperto.

Dall'altro perché il ragionamento della Corte è qui particolarmente esplicito. Essa, pur richiamando ancora una volta il legislatore a un ripensamento dell'obsoleto sistema delle misure di sicurezza, riconosce che l'automatismo previsto dalla norma viola le esigenze di protezione dei diritti della persona, e in particolare il diritto alla salute dell'art.32: spetta al giudice adottare, tra le misure previste dall'ordinamento, quella che in concreto possa soddisfare ad un tempo le esigenze di cura e tutela della persona e il contenimento della sua pericolosità sociale.

Così facendo la sentenza prende atto in modo espreso, come mai era avvenuto in precedenza, della esistenza di molte ipotesi ("non sono poche", dice la Corte, enumerandole poi puntualmente) nelle quali la Corte è intervenuta per eliminare automatismi, ipotesi che, come la Corte stessa riconosce, vanno ben oltre il diritto dei minori. La Corte individua pertanto una vera e propria categoria di decisioni di accoglimento: quelle nelle quali (usando le parole della sentenza in commento) "l'apprezzamento da parte del giudice della situazione concreta ...è apparso l'unico modo per realizzare il bilanciamento di diverse esigenze costituzionali".

E' ben vero che si tratta di una giurisprudenza ormai ampia e consolidata, ma mi pare che non si possa cessare di sottolinearla. In fondo, dichiarare incostituzionale una legge perché...legge, ovvero generale e astratta, significa riconoscere in modo assai netto ed esplicito il crollo del mito rivoluzionario e ottocentesco della legge uguale per tutti, che ha fatto parte, da Beccaria in poi, della tradizione giuridica italiana. Significa, allo stesso tempo, riconoscere la incapacità del Parlamento di porsi come unico ed esclusivo garante di certi diritti fondamentali, la cui garanzia non può che essere realizzata, caso per caso, dai giudici.

Questo tipo di decisioni, in altri termini, rende particolarmente evidente l'incidenza sulla concezione del diritto e della legge dell'avvento della costituzione rigida, tipica dello Stato pluralista: la necessità di tener conto delle molteplici esigenze del pluralismo determina il passaggio da un "diritto per regole" a un "diritto per principi", fortemente esposto alla pressione dei "casi" della vita, nel quale il ruolo del giudice viene ad essere determinante. Con tutte le

conseguenze, in termini di concentrazione di pressioni e richieste sul potere giudiziario, che sono sotto gli occhi di tutti e che, qualunque posizione si assuma riguardo a questa evoluzione dello Stato costituzionale, non possono essere ignorate.

* professore straordinario di istituzioni di diritto pubblico, Università di Siena - gropi@unisi.it

Forum di Quaderni Costituzionali

i Costituzionali